



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 20 maggio 2022 - n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022 2

Legge regionale 20 maggio 2022 - n. 9

Legge di semplificazione 2022 7

Supplemento n. 21 - Martedì 24 maggio 2022

Legge regionale 20 maggio 2022 - n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

 IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE
Art. 1
(Modifiche agli articoli 12, 19 e 24 della l.r. 19/2008)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;
- b) al comma 2 dell'articolo 19, dopo le parole «La Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, sentita la competente commissione consiliare,»;
- c) dopo il comma 8 ter dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«8 quater. La Giunta regionale con deliberazione aggiorna l'elenco dei comuni relativi alle zone omogenee dell'Allegato A di cui all'articolo 23, comma 3, a seguito dell'entrata in vigore di leggi di istituzione, mediante fusione, di nuovi comuni, di mutamento di circoscrizioni comunali mediante incorporazione o di mutamento delle denominazioni comunali, approvate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), non comportanti modifiche della delimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge. L'elenco aggiornato dei comuni rientranti nelle zone omogenee di cui al precedente periodo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL); alla data di tale pubblicazione si intendono conseguentemente adeguati, nelle more del relativo aggiornamento, gli statuti delle comunità montane interessate dalla modifica dell'elenco dei comuni di cui al presente comma.».

Art. 2
(Modifica all'articolo 59 della l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

- a) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 59 le parole «, purché la durata dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni» sono soppresse.

Art. 3
(Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della l.r. 6/2015 e norma transitoria)

1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «dell'ambiente,» sono inserite le seguenti: «del trasporto pubblico regionale e locale,»;
- b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «vigilanza di quartiere» sono aggiunte le seguenti: «e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale»;
- c) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:

«l bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree

adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).»;

- d) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
- e) al comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il necessario supporto alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, la costituzione del Comitato tecnico può avvenire anche nelle more della designazione dei quattro ufficiali di polizia locale di cui al primo periodo del comma 3, salvo sua successiva integrazione.»;
- f) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«2 bis. Al fine di consentire il coordinamento tra servizi di polizia locale, il tavolo di consultazione può essere costituito anche nelle more della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, salvo sua successiva integrazione.»;
- g) al comma 1 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera l bis).».

2. La disposizione del comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 6/2015, abrogata dalla lettera d) del comma 1, non si applica ai casi di scioglimento o recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, qualora il procedimento di assegnazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla medesima data, nei confronti delle amministrazioni uscenti, la Regione non abbia già adottato il provvedimento che dispone la restituzione dei finanziamenti.

Art. 4
(Introduzione dell'articolo 18 bis alla l.r. 6/2015. Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) è inserito il seguente:

«Art. 18 bis

(Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)

1. È istituito il «Premio in memoria di Nicolò Savarino», in ricordo dell'agente appartenente al Corpo di polizia locale del comune di Milano, deceduto il 12 gennaio 2012 nello svolgimento del proprio dovere.

2. Il premio è conferito il 12 gennaio di ogni anno agli operatori che si siano particolarmente distinti nello svolgimento del servizio di prossimità appiedato o con velocipede, in situazioni risultate gravemente pericolose per l'incolumità personale. Le candidature sono proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del riconoscimento di cui al comma 1, nonché i criteri di assegnazione e gli aspetti organizzativi.».

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Art. 5
(Modifiche all'articolo 59 e al Titolo X della l.r. 31/2008)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

«4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all'articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il

territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall'autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fidejussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l'eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.».

2. Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 152 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l'attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato ripristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al comma 4 il certificato di connessione decade.

4 ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entro trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali.»;

b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 153, dopo le parole «le attività» sono inserite le seguenti: «riportate nel certificato di connessione»;

c) alla rubrica dell'articolo 154, la parola «Locali» è sostituita dalla seguente: «Fabbricati»;

d) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nella disponibilità dell'azienda agricola, aventi un rapporto di connessione fisica o funzionale con essa, esistenti da almeno tre anni, a condizione che l'utilizzo a fini agrituristici di tali fabbricati non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.»;

e) al comma 2 dell'articolo 154, le parole «Gli edifici rurali» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati»;

f) al comma 3 dell'articolo 154, le parole «degli immobili rurali» sono sostituite dalle seguenti: «dei fabbricati»;

g) al comma 5 dell'articolo 154, le parole «agli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «ai fabbricati»;

h) dopo il comma 5 dell'articolo 154 è aggiunto il seguente:

«5 bis. E' fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.»;

i) dopo il comma 3 dell'articolo 156 è inserito il seguente:

«3 bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014.»;

j) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158, le parole «espongono inoltre il marchio attestante» sono sostituite dalle seguenti: «espongono, in aggiunta al marchio nazionale.»;

k) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: «All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al comma 2, corredato della denominazione dell'azienda agrituristica e dell'indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al comma 3.»;

l) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

«Art. 160 bis
(Oleoturismo)

1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma

2, del decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica», l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.»;

m) al comma 3 dell'articolo 162 le parole «; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione.» sono sostituite dalle seguenti: «. L'accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.»;

n) dopo il comma 3 dell'articolo 162 è inserito il seguente:

«3 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all'articolo 154, comma 5 bis.»;

o) dopo il comma 17 dell'articolo 162 è inserito il seguente:

«17 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.»;

p) dopo il comma 18 dell'articolo 162 è inserito il seguente:

«18 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.».

Art. 6

(Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3, le parole «e, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

«a bis) approvano i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito l'ISPRA e su proposta dei soggetti di cui alla lettera a), da far pervenire alla competente struttura regionale entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine, la Regione e la Provincia di Sondrio procedono comunque alla predisposizione e all'approvazione dei suddetti piani.»;

c) al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole «capo di cinghiale» sono inserite le seguenti: «maschio di classe II»;

d) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole «a titolo volontario» sono inserite le seguenti: «o siano proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui loro fondi ai sensi

Supplemento n. 21 - Martedì 24 maggio 2022

dell'articolo 4, comma 3,» e la parola «lasciati» è sostituita dalle seguenti: «possono essere lasciati».

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del cinghiale di cui è consentito l'abbattimento senza limiti numerici pur nel rispetto dei piani di prelievo venatorio in selezione approvati previo parere dell'ISPRA e del carniere stagionale assegnato.».

**Art. 7
(Modifiche agli articoli 12 e 15 bis della l.r. 22/2006 -
soppressione dell'Allegato B alla l.r. 9/2018
e norma di salvaguardia)**

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Rete dei servizi per il lavoro»;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati:

 - a) operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
 - b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14;
 - c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
 - d) centri per l'impiego;
 - e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
 - f) enti che, previo accordo siglato con le province territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi afferenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.»;
- c) il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.»;

- d) alla rubrica dell'articolo 15 bis le parole «della Lombardia» sono soppresse;
- e) il comma 1 dell'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all'organizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.»;
- f) il comma 3 dell'articolo 15 bis è abrogato.

2. L'allegato B alla legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia») è soppresso, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della l.r. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di «centri per l'impiego» e di «uffici di collocamento mirato».

**Art. 8
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2017)**

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole «propria responsabilità» sono inserite le seguenti: «, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, di ambienti montani.»;
- b) dopo il comma 6 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«6 bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente naturale di chi li percorre.».

**TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE**

**Art. 9
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)**

1. All'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.»;
- b) al comma 10.4 il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato.».

**Art. 10
(Abrogazione del Titolo V della l.r. 70/1983)**

1. Il Titolo V della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è abrogato.

**Art. 11
(Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della l.r. 24/2006)**

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6 bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.»;
- b) il comma 6 dell'articolo 13 è abrogato;
- c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'inosservanza dell'obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell'impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.»;
- 2) al comma 1 bis le parole «L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).»;
- 3) al comma 2 le parole «L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell'impianto termico.»;

- 4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o an-

che dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.»;

5) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 12 dell'articolo 30 è abrogato;

e) al comma 1 dell'articolo 32 le parole «per il finanziamento dell'attività di produzione e distribuzione di vetrofanie di cui all'articolo 13,» sono soppresse.

Art. 12

(Modifica del termine per la corresponsione della componente variabile del canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2020 e all'articolo 6 della l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 dell'articolo 20 le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

2. La modifica dell'articolo 20, comma 7, della l.r. 5/2020, di cui al comma 1, si applica anche alla componente variabile del canone dovuta, a consuntivo, per l'annualità 2021, senza aggravio degli interessi di cui al comma 11 bis dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale), ove corrisposta alla Regione entro il previsto nuovo termine.

3. In coerenza con quanto previsto al comma 2 del presente articolo, alla l.r. 10/2009 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i termini di corresponsione del canone dovuto per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).».

TITOLO IV

ATTUAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 22/2021, e agli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 22/2021)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità") sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola «riabilitazione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle competenze degli esercenti le professioni sanitarie,»;

b) la rubrica dell'articolo 4 ter è sostituita dalla seguente: «Piano regionale strategico operativo influenzale»;

c) al comma 1 dell'articolo 4 ter, le parole «piano pandemico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano regionale strategico operativo influenzale» e la parola «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 5, dopo la parola «dei MMG» sono inserite le seguenti: «e dei PLS»;

e) il secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 5 è soppresso;

f) l'alinea del comma 16 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«16. Le case di comunità, che svolgono le loro funzioni anche in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e la cui distribuzione territoriale è attuata in applicazione delle linee di indirizzo nazionali e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, e con la programmazione regionale e in cui operano i professionisti menzionati nel suddetto Piano ivi inclusi i MMG o i PLS riuniti in associazione o in cooperativa.»;

g) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle ASST territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di ostetrica e delle professioni sanitarie, intesi come singoli o associati a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.»;

h) l'articolo 10 bis è abrogato;

i) alla rubrica dell'articolo 11 bis, la parola «Centro» è sostituita dalla seguente: «Agenzia»;

j) al comma 1 dell'articolo 11 bis, le parole «E' istituito il centro» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituita l'Agenzia», le parole «della Regione e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»;

k) ai commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 bis, le parole «del centro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;

l) ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 bis, le parole «Il centro» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;

m) al comma 4 dell'articolo 11 bis, la parola «articolato» è sostituita dalla seguente: «articolata»;

n) al comma 5 dell'articolo 11 bis, le parole «dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa» e dopo le parole «l'ARPA Lombardia» sono inserite le seguenti: «e, previa intesa con le rispettive amministrazioni,»;

o) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 12, le parole «fino a trecento candidature» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in un numero tra il quadruplo e il quintuplo dei direttori da nominare»;

p) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «accreditano le strutture sanitarie e sociosanitarie e dispongono» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono l'istruttoria per l'accreditamento e per»;

q) al comma 5 dell'articolo 15, dopo le parole «l'accreditamento» sono inserite le seguenti: «da parte della Regione» e dopo le parole «da parte della» è inserita la seguente: «stessa»;

r) la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

«d bis) all'arte ausiliaria di ottico.»;

s) la lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

«f bis) al farmacista in ambito ospedaliero e territoriale.»;

t) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Al termine della sperimentazione, o comunque passati almeno dieci anni dall'inizio della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale può autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, procedendo all'autorizzazione, all'accreditamento e alla contrattualizzazione del soggetto gestore».

Supplemento n. 21 - Martedì 24 maggio 2022

secondo le regole di cui all'articolo 15 o, in caso contrario, ne dichiara la cessazione.»;

- u) al comma 5 bis dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con la cornice regolatoria vigente.»;
- v) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27, dopo le parole «tariffe dei DRG» sono aggiunte le seguenti: «, in coerenza con quelle statali.».

2. Al comma 8 dell'articolo 36 della l.r. 22/2021, le parole «Il Centro», «del Centro» e «Centro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia», «dell'Agenzia» e «Agenzia».

3. All'articolo 37 della l.r. 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «fondo socio-sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «fondo sanitario»;
- b) al comma 2, le parole «euro 567.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 462.831.827,00»;
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 14

**(Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 -
Modifica all'articolo 11 della l.r. 26/2014 -
Modifica all'articolo 12.1 della l.r. 31/2008,
come introdotto dall'articolo 8,
comma 1, lett. a), della l.r. 24/2021 -
Modifica all'articolo 1 della l.r. 26/2021 -
Modifiche agli articoli 61 e 62 della l.r. 33/2009 -
Modifiche agli articoli 2 e 4 della l.r. 2/2022 -
Modifiche agli articoli 2, 3 e 3 bis della l.r. 20/2002)**

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole «del consumo di suolo,» sono inserite le seguenti: «del grado di rischio archeologico.»;
- b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
«g bis) potenziale archeologico dell'area.»;
- c) la rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: «Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE»;
- d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 prima delle parole «Il PAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull'uso del territorio che possono incidere sull'attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)»;
- e) al comma 3 dell'articolo 27 le parole «Titolo 2 'Spese correnti'» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 1 'Spese correnti'».

2. Il primo periodo del comma 2 sexies dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) è soppresso.

3. Al comma 14 dell'articolo 12.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022), le parole «del bilancio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio 2022-2024».

4. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 (Bilancio di previsione 2022-2024) la cifra «2.440.151.970,74» è sostituita dalla seguente: «1.640.151.970,74».

5. Alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2022, n. 3 (Modifiche al titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia

di sanità' e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 'Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti', in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117') sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 61, le parole «all'ispettorato interregionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'ispettorato territoriale del lavoro»;
- b) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62, le parole «dell'ispettorato interregionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettorato territoriale del lavoro».

6. Alla legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che opera, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo.»;
- b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)».

7. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sì, ora impiegati per le specie nocive» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria»;
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;
- c) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato;
- d) al comma 2 dell'articolo 3 bis, le parole «di valorizzazione della pelliccia o» sono sopresse.

**Art. 15
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 maggio 2022

Atilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2470 del 10 maggio 2022)

Legge regionale 20 maggio 2022 - n. 9
Legge di semplificazione 2022

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE
Art. 1
(Modifica all'articolo 55 della l.r. 34/1978 e norma transitoria)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 55 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è inserito il seguente:

«2 bis 1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis non si applica agli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch'esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura.»

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis 1 dell'articolo 55 della l.r. 34/1978, come introdotto dal comma 1, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis dello stesso articolo 55 non si applica agli enti locali sino al 31 marzo 2023.

Art. 2
(Modifica all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978 e norma transitoria sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per gli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 267/2000, di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch'esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura, i piani di rateizzazione di cui al comma 2 possono avere durata fino ad un massimo di trenta anni e prevedere una rateizzazione trimestrale. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2022». Le competenti strutture regionali sono conseguentemente autorizzate a procedere alla rinegoziazione dei suddetti piani.»

2. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978 si verifica, relativamente alle rate in scadenza fino al 31 marzo 2023, in caso di mancato pagamento, entro trenta giorni dai relativi termini di scadenza, di sei rate anche non consecutive. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 6 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
- il primo periodo del comma 18 è soppresso.

Art. 4
(Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole «anche di carattere finanziario» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 13 bis»;
- dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

«13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:

a) superiori al 10 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;

b) che superano il valore assoluto del milione di euro, qualora l'importo complessivo dell'intervento sia pari o superiore a 10 milioni di euro.»

- dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«3 bis. Gli atti integrativi all'ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.»;

- al comma 7 dell'articolo 8 le parole «commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi 13, 13 bis, 14 e 15»;

- al comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli accordi conclusi.»;

- dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2022», in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.»

2. Le modifiche agli articoli 7 e 8 della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettere da a) a d), si applicano anche agli accordi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Art. 5
(Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «o, limitatamente ai prodotti metano e idrogeno, automezzi di proprietà o in leasing di esercenti servizi di trasporto pubblico locale all'interno del bacino territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), ove è ubicato l'impianto di distribuzione.»

Art. 6
(Modifica all'articolo 25 della l.r. 27/2015)

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono abrogati.

Art. 7
(Fondo «Ricerca & Innova»)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempistiche di intervento a sostegno di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale, alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca e innovazione» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024, in anticipazione delle risorse della Programmazione FESR 2021-2027, è istituito il «Fondo Ricerca & Innova» con dotazione finanziaria pari a euro 12.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è da conferirsi in gestione a Finlombarda s.p.a. con criteri e modalità di gestione individuate con provvedimento della Giunta.

Supplemento n. 21 - Martedì 24 maggio 2022

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 si provvede per euro 12.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 con le risorse allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca e innovazione» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

4. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul POR FESR 2021-2027 o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del Fondo sarà possibile provvedere con atto della Giunta.

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 8

(Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
- «5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell'ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.
- 5 ter. La Giunta regionale, attraverso l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell'ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell'offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.»
- b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 le parole «almeno due volte all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno»;
- c) alla fine del comma 1 dell'articolo 11 le parole «ed è rinnovabile una sola volta» sono soppresse;
- d) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 le parole «laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune.» sono sostituite dalle seguenti: «, indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile.»;
- e) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, anche convenzionandosi con soggetti terzi.»;
- f) dopo il comma 4 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda di assegnazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali degli inquilini.

4 ter. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4, secondo periodo, e 4 bis, definiscono, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica regionale e possono altresì individuare la specifica documentazione da presentare a supporto delle dichiarazioni da rendere nella domanda, anche ai fini di evitare errori nella compilazione della medesima domanda e di facilitare le successive operazioni di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici.»

- g) il comma 11 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«11. I comuni e le ALER pubblicano in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative sono assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che sono decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.»

h) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni in tema di subentro si applicano, se più favorevoli, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 bis dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.»;

- i) il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), gli enti proprietari possono assegnare una quota aggiuntiva di tali alloggi rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del comune, che predispona un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.».

2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 le parole «almeno due volte all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno»;
- b) all'inizio del comma 7 dell'articolo 8 sono inserite le seguenti parole: «Se il comune capofila emana più di un avviso all'anno.»;
- c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi.».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 46 della l.r. 6/2012)

1. All'articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale»;
- b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

«1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l'obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l'azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun caso di mancata accettazione del titolo integrato e da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di imposizione di condizioni d'uso aggiuntive. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall'Ente irrogante.

1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del r.r. 4/2014, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempienza e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione. La suddetta sospensione è disposta anche

nei confronti delle aziende che impongono condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ter.

1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all'utente sanzionato il costo del titolo integrato e l'importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall'articolo 20 del r.r. 4/2014 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2022». In caso di inutile decorso del termine, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempienza e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione.»;

- c) all'inizio del comma 2 sono inseriti i seguenti periodi: «I beneficiari delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell'articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. L'agevolazione riconosciuta a seguito della domanda deve essere attivata, secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte di Regione. Con riferimento al rinnovo, i requisiti devono essere posseduti alla data di attivazione dell'agevolazione da parte del beneficiario.».

Art. 10

(Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 9/2019)

1. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla comunicazione dei dati di cui al terzo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), nonché alla validazione dei dati di cui al comma 6 ter 1.1 del medesimo articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie previsto dal comma 6 ter 1.1 dello stesso articolo 42.

3. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019) è abrogato.

Art. 11

(Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all'articolo 16 della l.r. 26/2003)

1. Al fine di semplificare il procedimento finalizzato alla verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, individuate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 2 bis dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

«2 bis. Entro un anno dall'approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che indivi-

dua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la Regione, con decreto del dirigente della direzione regionale competente, prende atto, a seguito di verifica, della coerenza della cartografia con i criteri regionali.

2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.

2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.».

Art. 12

(Modifiche agli articoli 21 e 54 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale, fissati dal d.lgs. 36/2003.»;
- b) alla lettera 0a) del comma 2 dell'articolo 54 le parole «da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100,00 a euro 1.000,00».

Art. 13

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate)

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 12 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell'impianto agro-voltaico può essere presentato dall'imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell'approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell'area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l'attività agricola.»;

- b) dopo il comma 13 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

«13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13.».

Supplemento n. 21 - Martedì 24 maggio 2022

Art. 14
(Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 le parole «, a pena di inefficacia degli stessi,» sono soppresse;
- al primo e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 le parole «, a pena di inefficacia degli atti assunti,» sono soppresse;
- al comma 4 dell'articolo 14 le parole «, a pena di inefficacia degli atti assunti,» sono soppresse;
- al comma 7 dell'articolo 58 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.*».

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, lett. d), al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio") è apportata la seguente modifica:

- al primo periodo dell'alinnea del comma 5 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.*».

Art. 15
(Modifiche all'articolo 8 e all'Allegato B della l.r. 30/2006, nonché modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2016)

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività svolte dalle Province di Cremona e di Mantova ai sensi dell'articolo 8 e dell'Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di tali funzioni e attività è attribuito alle stesse province per le aree di rispettiva competenza. Per effetto di quanto previsto al precedente periodo, alla l.r. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche, fatti salvi gli effetti prodotti:

- il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;
- dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all'Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.

2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l'esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell'AIPO, di cui all'Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante «Legge di semplificazione 2022», sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.»;

- il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 è soppresso;
- al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 le parole «in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «*in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3;*»;
- il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all'esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall'AIPO, secondo le rispettive competenze.»;

- il comma 8 dell'articolo 8 è abrogato;
- dopo il comma 11 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell'Allegato B, sezione 'Porti e Zone portuali'. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 15 della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2022» entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.»;

- l'elenco dei «Porti e Zone portuali» di cui all'«Allegato B (articolo 8, comma 2)» è sostituito dal seguente:

*«Allegato B
(articolo 8, comma 2 bis)
'PORTI E ZONE PORTUALI'*

Area di Cremona:

- *Porto di Cremona e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale*
- *Bacino di Pizzighetone e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale*
- *Banchina di Casalmaggiore*

Area di Mantova:

- *Porto di Mantova - Valdaro e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale (raccordo Frassine - Valdaro)*
- *Pontile pipeline di Viadana*
- *Porto Catena - Mantova*
come riportato nelle relative cartografie.»;

- gli Allegati D ed E sono abrogati.

2. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

- i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 16
(Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2014)

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 17
(Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all'Allegato B della l.r. 30/2006 e sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 15/2017)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

- il numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' di cui all'Allegato B è sostituito dal seguente:

«3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.».

2. L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è sostituito dal seguente:

*«Art. 17
(Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e Mantova)*

1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' dell'Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti ai rispettivi piani di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata,

salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al numero 3 dell'elenco delle "Funzioni e Attività" di cui all'Allegato B della l.r. 30/2006 anche, ove necessario, per la fase di approvazione del piano.

2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d'intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la provincia pubblica avviso di avvio del procedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale.

3. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dal consiglio provinciale, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione), in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'intesa con il comune o con i comuni di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della provincia per la presentazione di osservazioni entro successivi sessanta giorni.

4. Il consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, verificate la conformità del piano regolatore portuale adottato dalla provincia con la normativa regionale vigente in materia e la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), approva il piano regolatore portuale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. La provincia è tenuta, entro sessanta giorni dall'approvazione regionale del piano, all'aggiornamento dei relativi elaborati tecnici e delle cartografie, apportando le eventuali integrazioni e modifiche disposte dalla Giunta regionale. Entro trenta giorni da tale aggiornamento, il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione nel BURL.

5. Il piano regolatore portuale è aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale a seguito di parere vincolante della Giunta regionale, rilasciato previa verifica di conformità e coerenza di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta, nei casi di modifiche concernenti:

- a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;
- b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; il consiglio provinciale approva l'aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.

6. La pubblicazione dell'avviso di aggiornamento del piano è effettuata ai sensi del comma 4.

7. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.

8. La Provincia di Mantova adegua il piano regolatore portuale di cui alla delibera del relativo consiglio provinciale del 30 settembre 2014, n. 48, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015. Il piano regolatore portuale è successivamente adottato dal consiglio provinciale e approvato dalla Giunta regionale nel rispetto della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

9. In caso di mancata adozione o adeguamento del piano di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 8, entro il 30 giugno 2024, da parte delle Province di Cremona e di Mantova, alla provincia inadempiente non sono assegnati, fino alla data di adozione o di adeguamento del piano stesso, contributi regionali per iniziative in tema di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.».

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 maggio 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2473 del 10 maggio 2022)